



Roma, 17 settembre 2010

Prot. n. 629/2010/DV

Ai Segretari Generali Regionali  
Ai Segretari Generali Territoriali  
Ai Segretari Responsabili

Loro rispettive sedi

**Oggetto: sentenza del Tribunale sezione lavoro di Lamezia Terme – condotta antisindacale e contrattazione integrativa.**

Cari Colleghi,

vi trasmetto copia della sentenza del Tribunale sezione lavoro di Lamezia Terme **che ha riconosciuto la condotta antisindacale** del Ministero della Giustizia, in persona del Tribunale Penale e Civile di Lamezia Terme, in occasione di “provvedimenti incidenti sulla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente senza la loro previa concertazione e/o consultazione”.

La sentenza si sofferma su alcuni atti che “sono stati indirizzati, ai fini di mera informazione, dalla parte pubblica a tutte le sigle sindacali ma, d’altro canto, l’Amministrazione ha respinto la richiesta di concertazione perché la materia di spiccata vocazione organizzativa, non rientra “tra quelle passivamente previste dal vigente contratto integrativo per l’attivazione della suddetta forma di partecipazione, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal recente decreto legislativo n. 150/2009”.

Il Tribunale ha invece riconosciuto come “l’avvicendamento del personale tra i vari uffici costituisca una misura di organizzazione degli uffici con conseguenti rilevanti sia in termini di orario di lavoro, sia di retribuzione, sia del complessivo carico di lavoro, che in alcuni uffici e cancellerie può risultare superiore che in altri. **Per questo motivo sarebbe opportuno, sempre secondo la sentenza, dar luogo alla procedura di concertazione in quanto con i provvedimenti contestati si è determinata una profonda riorganizzazione che ha investito tutto il personale dipendente. Un tale riassetto necessitava, se non di concertazione, quanto meno di consultazione dei sindacati, affinché gli stessi potessero apportare un contributo significativo, interpretando ed esprimendo gli umori del personale dipendente”.**

La sentenza specifica anche che il giudice è soggetto solo alla legge, non di certo alle circolari, e tanto meno alle circolari interpretative che hanno la funzione di chiarire il significato e la portata di una disciplina normativa in favore degli operatori chiamati ad applicarla.

Ma arriviamo al passaggio più significativo della sentenza dove sottolinea che “**le disposizioni che fanno parte di un omogeneo reticolato normativo non vanno mai lette e considerate singolarmente, ma interpretate in connessione reciproca**, con la conseguenza che l’art. 34 del decreto Brunetta, che ha introdotto congiuntamente all’art. 65 secondo cui: *Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto .....* *In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili”.*

Tale disposizione, rubricata “adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti” prevede un regime transitorio in grado di incidere sull’immediata applicabilità dell’art. 34; infatti, ivi si concede la possibilità alle parti sociali di adeguare i contratti integrativi vigenti alla nuova ripartizione tra legge e

contratto delle materie concernente la gestione dei rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato, pena l'inefficacia dei contratti in essere a far data dal 1 gennaio 2011. ***Ne deriva che ove le parti non abbiano provveduto a modificare i contratti integrativi vigenti, questi continuano a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2010.***

***Conseguentemente, resta ancora in piedi l'impianto contrattuale sugli istituti di partecipazione sindacale previgente al decreto Brunetta, ed il dettato normativo di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riguardo al meccanismo di integrazione ex art. 1339 c.c., trova applicazione solo per i CCNL successivi, ove questi regolano la materia attribuendo ai sindacati poteri di negoziazione su materie la cui regolamentazione è stata demandata esclusivamente alla legge ed ai rinforzati poteri di gestione discrezionale unilaterale dei dirigenti pubblici.***

Secondo la sentenza altra chiave di lettura non è possibile, anche alla luce del fatto che l'art. 65 si riferisce solo ai contratti integrativi, non anche ai nazionali, nell'ambito dei quali sono consacrati gli istituti di partecipazione ripudiati, in alcuni settori, dal decreto n. 150/2009.

***Poiché i CCNL restano in vigore fino alla loro durata, per poi essere rinnovati mediante procedimento di negoziazione e stipulazione predisposto dal medesimo decreto (art. 65 ultimo comma) l'Amministrazione pubblica avrebbe dovuto comunque garantire quanto meno la consultazione ai sindacati sulla base dell'art. 6 CCNL Comparto Ministeri 1998/2001.***

In definitiva, recita la sentenza, da un lato il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo uniforme, ***ma dall'altro ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31 dicembre 2010 (ove non adeguati medio – tempore).***

Si tratta di un evidente difetto di coordinamento, che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti collettivi futuri, che non tengono conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate quale norme imperative dallo stesso decreto (si veda in proposito l'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 150/2009).

Anche questa sentenza conferma la nostra precedente posizione che considera gli anni precedenti al rinnovo dei contratti nazionali dei periodi di transizione, tra il precedente ed il nuovo assetto segnato dalla riforma del pubblico impiego, ma sempre dentro un contesto di relazioni sindacali regolamentate dagli attuali contratti vigenti. Queste pronunce della giurisprudenza, molto attente sotto il profilo giuridico, dovrebbero indurre ad una maggiore cautela e riflessione chi ritiene che innovazione sia sinonimo di sgretolamento dei valori di relazioni sindacali e convivenza sociale.

Certi del vostro impegno cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale  
(Volpato Daniela)

Allegati: sentenza del Tar di Lamezia Terme del 7 settembre 2010